

FORUM COMMERCIALISTI/ Le risposte degli esperti

ItaliaOggi pubblica le risposte degli esperti ai quesiti posti dai partecipanti all'8° Forum commercialisti

CONTRIBUTIARCEA IN AGRICOLTURA

I contributi erogati dall'Arcea Calabria per aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori sono considerati aiuti di stato e quindi da inserire nel quadro RS del modello RPF? In caso di risposta affermativa il codice da utilizzare è il 999?

P.C.

Risponde Ermanno Comegna

L'aiuto per l'insediamento dei giovani agricoltori va inserito nel quadro RS ed il codice da utilizzare è il 999.

INVESTIMENTI 4.0

La Legge di stabilità 2025 nei commi 445-448 ha inserito modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0, si chiede alla luce della nuove norme introdotte dai commi 446 e 447, ed in specie se il tetto indicato nel secondo periodo del comma 446: "Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risultati accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione." Limite che non vale per gli acconti versati nella misura del 20% entro il 31.12.2024, ma si chiede la consegna dei beni entro quale data deve essere effettuata? Entro il 30/06/2025 o il più ampio al 30/06/2026?

R.P.

Risponde Bruno Pagamici

La risposta al quesito esigerebbe il richiamo di chiarimenti ufficiali sia del Mimit che dell'Agenzia delle entrate che tuttavia ad oggi non sono disponibili.

Per dare una risposta bisognerà basarsi pertanto sulla norma e in particolare sull'art. 1, comma 446 della legge di bilancio 2025 (n. 207/2024), il quale stabilisce che "Il credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risultati accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali en-



Un momento dell'8° Forum dei commercialisti organizzato da ItaliaOggi

tro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risultati accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione."

E il secondo periodo del comma 446 la parte che riguarda gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2024, che non sono soggetti al limite di spesa previsto dalla legge di Bilancio 2025.

Poiché in tale passaggio non si rinviene alcun riferimento al termine ultimo per l'effettuazione degli investimenti, è da ritenersi (ribadendo che si tratta di una mera e soggettiva interpretazione basata solo sulla norma) che gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2024, soggetti al limite di spesa previsto dalla legge di Bilancio 2025, possano essere effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2026.

Vale inoltre la pena di sottolineare che, al fine del rispetto del limite di spesa di 2,2 milioni di euro, l'impresa deve trasmettere telematicamente al Mimit una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto direttoriale che verrà pubblicato dallo stesso Ministero.

Il comma rinvia quindi a un ulteriore, apposito, decreto direttoriale per le necessarie modificazioni da apportare al decreto del 24 aprile 2024, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio della nuova comunicazione prevista ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 446 (2, 2 milioni di euro).

DETRAZIONE DA ART. 15 E DA ART. 16-TER TUIR

In termini pratici, come si coordina il nuovo limite alle detrazioni con quello già previsto dal Tuir considerato che il primo lo riduce, mentre il secondo attiene alla somma di spese detraibili da indicare?

S.M., dottore commercialista, Ancona

Rispondono Cristian

Angeli e Luca Tentoni

Le spese detraibili in base all'art. 15 del Tuir (interessi passivi, spese sanitarie, ecc.) trovavano un limite già prima della Legge di Bilancio 2025, regolato dal co. 3-bis dello stesso articolo, in base al quale dette detrazioni risultano ridotte nel caso in cui il contribuente percepisca un reddito complessivo superiore a 120.000 euro e fino a 240.000 euro; oltre questa ultima soglia, le detrazioni sono azzerate.

La manovra, invece, ha introdotto con il nuovo art. 16-ter del Tuir un "tetto" massimo all'importo del totale delle spese detraibili per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro (salvo specifiche esimenti) parametrato anche in funzione dei figli a carico.

L'incastro tra le due disposizioni, dunque, non è pacifico, e sarebbe anzi opportuno un chiarimento da parte dell'amministrazione finanziaria, nell'attesa del quale le due limitazioni andrebbe prudenzialmente applicate entrambe. Ciò significa, nel pratico, che una volta selezionate le spese detraibili nei limiti sanciti dal nuovo art. 16-ter, andranno calcolate le detrazioni, e infine dovrà essere applicata la riduzione di cui al suddetto co. 3-bis, se del caso.

DETRAZIONE COSTRUZIONE GARAGE

La costruzione nel 2025 di un garage pertinenziale a un'abitazione principale beneficia della detrazione potenziata al 50% entro una spesa di 96 mila euro prevista dall'art. 16-bis, co. 1, lett. d) del Tuir? Credo che la ratio della legge di bilancio fosse quella di dividere in due filoni le detrazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze, agevolando le stesse al 50%, separandole da quelle delle seconde case e relative pertinenze, facendo beneficiare queste ultime del 36%.

E.F.

Rispondono Cristian Angeli e Luca Tentoni

Tendenzialmente, come individuato dal gentile lettore, ai lavori che riguardano le pertinenze dell'abitazione

principale si applica lo stesso regime agevolativo relativo a quest'ultima. Sullo specifico punto, però, manca un chiarimento ufficiale del Fisco.

In assenza di un'espressa indicazione legislativa, sembrerebbe potersi adottare l'interpretazione estensiva ipotizzata dal lettore, in base alla quale la "maggiorazione" eccezionale prevista dalla Legge di Bilancio in relazione alle abitazioni principali valga anche per le pertinenze.

Tuttavia, non si tratta di una soluzione priva di dubbi, considerato che l'art. 1 co. 55 della manovra, nel prevedere l'innalzamento al 50%, fa esplicito riferimento solo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

BONUS EDILIZI

Il nuovo articolo 16-ter introdotto nel Tuir dalla Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, co. 10) impone a chi percepisce redditi tra i 75.000 e i 100.000 euro un massimo di detrazioni pari a 14.000 euro, che si riduce del 50% in assenza di figli a carico. Se però sono maturati dei bonus edilizi maturati fino al 2024, detto limite di 14.000 euro opera lo stesso? Oppure riguarda solo eventuali nuovi bonus edilizi maturati a partire dal 2025? Ad esempio: se bonus edilizi fino al 2024 ammontano a 6.000 euro, e quelli maturati dal 2025 ammontano a 9.000, nel 2025 saranno detraibili complessivamente 15.000 euro? Oppure opera la limitazione, consentendo la detrazione fino a 14.000 euro?

Studio associato V.-D.

Rispondono Cristian Angeli e Luca Tentoni

Alla menzionata "tagliola" delle detrazioni prevista dalla Legge di Bilancio 2025, quest'ultima accosta un ammortamento legato proprio al caso dei bonus edilizi, per loro natura spesso riferiti a spese che si accavallano su più anni. Il comma 5 del nuovo art. 16-ter del Tuir, infatti, dispone che "Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese [...] sono comun- que esclusi [...] le rate delle

spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024".

In sostanza, allora, le rate di spese sostenute in anni precedenti al 2025 (escluso) non rilevano ai fini del limite di cui all'art. 16-ter. Le rate annuali delle spese sostenute dal 2025 (incluso), saranno invece ammesse in detrazione entro i limiti introdotti dalla "tagliola".

RISTRUTTURAZIONI

In merito alle detrazioni fiscali per l'eliminazione delle barriere architettoniche, si chiede se rientrino tra le spese ammissibili i seguenti interventi: realizzazione di un nuovo percorso pedonale (strada) che collega l'abitazione a un punto di accesso posteriore; costruzione di uno scivolo per superare un dislivello e facilitare l'accesso all'abitazione; realizzazione di una tettoia a copertura del percorso pedonale, finalizzata a creare un'area di sosta protetta per un veicolo adattato. L'obiettivo degli interventi è quello di consentire a una persona con disabilità di raggiungere l'abitazione in modo autonomo e sicuro, dalla sosta del veicolo fino all'ingresso. Si chiede se tutte le opere descritte possano beneficiare della detrazione prevista per le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure se rientra tra le spese ammissibili solo lo scivolo.

Studio L.

Rispondono Cristian Angeli e Luca Tentoni

Prima del DL 212/2023, la detrazione al 75% prevista dall'art. 119-ter del DL 34/2020 era applicabile a una vasta platea di interventi. A decorrere dal 30 dicembre 2023, però, la norma di riferimento specifica che il Bonus Barriere è fruibile solo in relazione a lavori aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Resta tuttavia in vigore, con perimetro di applicazione più ampio, la detrazione di cui all'art. 16-bis, co. 1, lett. e) del TUIR. La realizzazione del nuovo percorso pedonale e/o della tettoia, dunque, andrebbe valutata nei suoi dettagli tecnici, per comprendere se possa essere innanzitutto qualificata come intervento di eliminazione delle barriere architettoniche, oppure come opera "accessoria" alla costruzione dello scivolo. In via prudenziale si ritiene che - al ricorrere di tutte le condizioni di legge - solo lo scivolo possa essere agevolato al 75%, mentre per le altre opere si può valutare l'eventuale spettanza del menzionato, e più ampio, Bonus Casa.

continua a pag. 29

FORUM COMMERCIALISTI/ Le risposte degli esperti

continua da pag. 28

RISTRUTTURAZIONI

Relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a novembre 2024 e conclusi entro il 31 dicembre 2025, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, si chiede se sia ancora possibile, alla data del 16 marzo 2025, optare per la cessione del credito d'imposta per l'intero importo delle 10 rate annuali oppure se l'unica modalità di fruizione dell'agevolazione sia la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi. Si precisa che si intende fare riferimento a tutti i bonus edilizi che prevedono la possibilità di cessione del credito, quali, a titolo esemplificativo, il bonus ristrutturazioni, il bonus facciate e il sismabonus. *Studio L.*

Rispondono Cristian Angeli e Luca Tentoni

Per i bonus diversi dal Superbonus, il co. 1 dell'art. 121 del DL 34/2020 consente l'opzione per la cessione del credito unicamente per le spese sostenute entro la fine del 2024; solo per il Superbonus, invece, è consentito l'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale anche per le spese sostenute nel 2025, in virtù del co. 7-bis del medesimo art.

121. Tuttavia, tale quadro va coordinato con le limitazioni alla possibilità di ricorrere alla cessione del credito fiscale previste dal DL 11/2023 e dal DL 39/2024 (decreti c.d. "blocca cessione"). Se l'intervento in esame, ancorché iniziato a novembre 2024, non ricade sotto l'ombrello di tali divieti, allora per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 sarà possibile optare per la cessione del credito d'imposta, da comunicarsi all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2025.

SUPERBONUS

A seguito di un interpellato, il MEF ha risposto che i materiali riferiti ad opere non ancora effettivamente eseguite, non possono essere conteggiati nel Sal. Tuttavia, quando al 31 dicembre 2023 è stato consentito di chiudere i Sal e beneficiare del Superbonus anche senza il rispetto del "salto" delle due classi energetiche, molte imprese hanno incluso nel documento anche il costo dei materiali (infissi, caldaie etc.). In caso di accertamento, quali sono i rischi che corrono?

O.V.

Rispondono Cristian Angeli e Luca Tentoni

La richiamata interrogazio-

ne parlamentare 12.11.2024 n. 5-03091, che ha escluso il conteggio dei materiali a piè d'opera nei SAL, si esprime in senso difforme alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E/2022; quest'ultima, infatti, per la definizione di Stato avanzamento lavori richiama il D.M. 49/2018, in base al quale (art. 14, lett. d) il SAL "riassume tutte le lavorazioni e tutte le ministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora". Vi è dunque l'ambiguità che ruota intorno a tale aspetto, che rende auspicabile un'interpretazione ufficiale, univoca e definitiva. In ogni caso, se un singolo Sal Superbonus (che, si ricorda, deve essere pari almeno al 30% dei lavori) risultasse inferiore a detta percentuale per via dell'inclusione di voci in realtà non conteggiabili, il relativo credito d'imposta potrebbe risultare "inesistente", in quanto mancherebbe uno dei requisiti oggettivi previsti dalla normativa di riferimento.

RUNTSE

CONTENIMENTO SPESE

Si estende ai soggetti iscritti nei Runtis, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'applicazione delle misure di contenimento della spesa già previste per gli

enti pubblici (commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell'art. 11 n. 160/2019). Conseguentemente, detti soggetti, a decorrere dall'anno 2025, non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Come si inserisce questa norma, considerando che il valore degli acquisti dipende in genere dal volume dei ricavi, che non deve superare del 6% i costi di diretta imputazione? Non si comprende bene la ratio della disposizione.

P.B.

Risponde

Francesca Solinas

Il Decreto Semplificazioni ha aggiunto un ultimo periodo al comma 2 dell'art. 79 del Cts, prevedendo che "I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari". In un documento del CNDCEC che analizza il tema è stato precisato che dalla modifica normativa si evince il superamento per

gli Ets della nozione di "costi di diretta imputazione" richiamata per gli enti non commerciali dal comma 1 dell'art. 143 del Tuir. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni al comma 2-bis dell'art. 79 del Cts, le attività di interesse generale svolte dagli Ets continuano a considerarsi non commerciali qualora i ricavi tratti dalle medesime non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi. Nella relazione tecnica sul disegno di legge originario, il Governo specifica che l'estensione dell'applicazione delle misure di contenimento è volta a incentivare l'adozione di processi di controllo della spesa in linea con gli obiettivi di finanza pubblica, senza pregiudicare il perseguimento delle finalità istituzionali, atteso che le misure di contenimento oggetto di estensione prevedono un meccanismo che consente di aumentare la capacità di spesa in misura corrispondente alle maggiori risorse proprie acquisite rispetto al periodo di confronto.

7 continua - Le puntate precedenti sono state pubblicate il 30 e 31/1 e l'1, 4, 5 e 6/2/2025

— © Riproduzione riservata —

LE NOVITÀ FISCALI 2025



LE NOVITÀ FISCALI 2025

Tutti i contenuti del Forum Commercialisti del 27 gennaio

Le correzioni alla riforma fiscale in arrivo
Le nuove linee guida della lotta all'evasione
I chiarimenti sul concordato preventivo
Come cambiano le spese di trasferta
I quesiti dei lettori e le risposte degli esperti

Con tutte le risposte di Agenzia delle entrate e Guardia di finanza

- Le correzioni alla riforma fiscale in arrivo
- Le nuove linee guida della lotta all'evasione
- I chiarimenti sul concordato preventivo
- Come cambiano le spese di trasferta
- I quesiti dei lettori e le risposte degli esperti

TUTTI I CONTENUTI DEL FORUM COMMERCIALISTI 2025

ACQUISTA QUI LA TUA COPIA DIGITALE

